

2. A tale scopo, il candidato si adopera, nella misura del possibile, per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, anche di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.
3. L'obbligo di dichiarazione previsto dal paragrafo 1 del presente articolo è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.
4. I candidati o gli arbitri comunicano al comitato APE tutte le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

*Articolo 4*

**Doveri degli arbitri**

1. In seguito all'accettazione della nomina, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare ed esercita accuratamente ed efficacemente le sue funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
2. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale funzione.
3. Gli arbitri adottano tutti i necessari provvedimenti per garantire che gli assistenti e il personale siano a conoscenza degli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente codice di condotta e le rispettino.

*Articolo 5*

**Obblighi degli ex arbitri**

Gli ex arbitri devono evitare qualsiasi atto che possa far presumere che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

*Articolo 6*

**Riservatezza**

1. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
2. Gli arbitri non divulgano, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente all'articolo 63 dell'accordo.
3. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano in alcun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un membro.

*Articolo 7*

**Spese**

Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo dedicato e le spese sostenute dal suo assistente, e presenta un resoconto finale alle parti.

*Articolo 8*

**Mediatori**

Il presente codice di condotta si applica, mutatis mutandis, ai mediatori.

